SARDEGNA RICERCHE

POR FESR Sardegna 2014-2020

Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione

Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3

Progetto Complesso "Sardegna, un'isola sostenibile"

Area di specializzazione

TURISMO CULTURA E AMBIENTE

Disposizioni attuative

Sommario

Premessa 4
Articolo 1 – Finalità del Progetto Complesso e oggetto del dispositivo 5
Articolo 2 – Riferimenti normativi 6
Articolo 3 – Linee di azione e interventi ammissibili 8
Articolo 4 – Durata e importo massimo finanziabile 9
Articolo 5 – Soggetti ammissibili 9
Articolo 5.1 Soggetti ammissibili per la Linea A 9
Articolo 5.2 Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C 11
Articolo 5.3 Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea B 14
Articolo 5.4 Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea C 15
Articolo 6 – Tipologia di spese ammissibili 16
Articolo 7 - Presentazione, gestione e attuazione dei Progetti 18
Articolo 8 - Fornitori dei servizi relativi alle Linee B e C 18
Articolo 9 – Aiuti di stato – Regimi di aiuto e intensità degli stessi 19
Articolo 10 – Dotazione finanziaria 23
Articolo 11 – Presentazione delle domande 23
Articolo 12 – Modalità di valutazione 26
Articolo 13 – Criteri di valutazione 28
Articolo 14 – Modalità di concessione dei contributi 31
Articolo 15 – Modifiche e variazioni 33
Articolo 16 – Monitoraggio e controlli 33
Articolo 17 – Obblighi dei beneficiari 33
Articolo 18 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni 34
Articolo 19 – Stabilità delle operazioni 34
Articolo 20 – Cause di esclusione 35
Articolo 21 – Responsabile del procedimento 35
Articolo 22 – Privacy 36

Allegati

- 1 - Formulario per la presentazione dei progetti –Linea A
- 2 - Formulario per la presentazione dei progetti –Linea B (versione Reg. 1407/2013 "*de minimis*" o versione Reg. 651/2014)
- 3 - Formulario per la presentazione dei progetti –Linea C versione Reg. 1407/2013 "*de minimis*" o versione Reg. 651/2014)
- 4 - Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese
- 5 - Piano di Lavoro
- 6a - Domanda di finanziamento (versione Linea A)
- 6bc - Domanda di concessione dell'aiuto (versione Linea B e Linea C)
- 7 - Dichiarazione requisiti dei soggetti Linea A
- 8 - Dichiarazione requisiti dei soggetti Linea B e Linea C
- 8.1 – Dichiarazione Reg. (UE) 1407/2013 "*de minimis*"
- 8.2 - Dichiarazione Reg. (UE) 651/2014

- 9a - Dichiarazione di impegno a costituire ATS (Linea A)
- 9b – Dichiarazione di impegno a costituire rete (Linea B e Linea C)
- 10 – Allegato 10_Accordo preliminare fra proponenti Linea A e proponenti Linea B– Lettera di intenti
- 11 - Dichiarazione impegno liberi professionisti
- 12 – Informativa Privacy
- 13 - Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna

Premessa

In attuazione dell'Asse prioritario 1 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2, la Regione Sardegna promuove la realizzazione del progetto complesso "Turismo, cultura e ambiente", attraverso azioni che facilitino la possibilità per le PMI di dotarsi di beni strumentali, tecnologie e capacità in grado di aumentare la competitività, riqualificare i processi produttivi promuovendo innovazioni di processo e organizzative dell'industria del turismo. Tra le principali finalità dell'azione vi sono quelle di:

- promuovere lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale;
- favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo, innalzando in particolare l'innovazione di prodotti, processi e servizi.

La Strategia di specializzazione intelligente della Sardegna

La politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo fondante all'elaborazione di strategie nazionali/regionali di specializzazione intelligente (le cosiddette S^3), finalizzate a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca ed innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita.

Nella costruzione della propria S^3, la Regione Sardegna ha valorizzato i momenti di confronto e dialogo proposti a livello comunitario e nazionale, attraverso l'attuazione a livello regionale del Protocollo di Intesa siglato con le Parti Economiche e Sociali. La strategia nasce pertanto da una identificazione dei fabbisogni del territorio e da una lettura dei punti di forza e di debolezza del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, nonché dei correlati elementi di opportunità e rischio. Per la S^3 della Regione Sardegna le sfide sono:

- rendere la Sardegna "isola della conoscenza e dell'innovazione";
- riposizionare il tessuto produttivo in un ambiente ecosostenibile e innovativo;
- valorizzare il capitale umano;
- inserire la Sardegna nel contesto nazionale e internazionale di innovazione.

Il processo di costruzione della S^3 ha portato a individuare delle Aree di specializzazione (AdS), da intendersi come aree in cui la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure abbia un potenziale di crescita qualificata e le capacità di promuovere le azioni di trasformazione necessarie per affrontare sfide sociali e ambientali. Le AdS individuate, in base all'analisi di contesto, all'ecosistema dell'innovazione, ai *feedback* sulla partecipazione di imprese e organismi di ricerca ai bandi pubblicati, sono:

1. ICT;
2. Reti intelligenti per la gestione intelligente dell'energia;
3. Agroindustria;
4. Aerospazio;
5. Biomedicina;
6. Turismo, cultura e ambiente.

L'area di specializzazione "Turismo, cultura e ambiente".

L'Area di specializzazione "Turismo, Cultura e Ambiente" è un'area tematica di rilievo nella strategia regionale, giacché comprende diversi settori dello sviluppo e presuppone forme di trasversalità che innescano dinamiche di sviluppo e occupazione. Al settore turistico, in particolare, si riconoscono ampie potenzialità in termini di crescita economica, creazione di occupazione, diversificazione della struttura produttiva, salvaguardia delle specificità culturali, tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Nel corso degli ultimi anni il settore ha subito importanti cambiamenti sia nella domanda sia nell'offerta che nei modelli di acquisto. Se per molti anni il turismo si è basato su una logica di massa con prodotti

standardizzati, nel caso della Sardegna il mono-prodotto balneare, oggi si caratterizza con una domanda più dinamica, informata e alla ricerca costante di flessibilità, esperienza, e sostenibilità. L'uso del *web* e delle nuove tecnologie ha modificato radicalmente la struttura dell'offerta turistica, che in molte destinazioni, tra cui la Sardegna, si concentrava per lo più su proposte di servizi organizzati per pacchetti dai *tour operator*, mentre oggi tende a essere costituita da singoli attori della filiera che operano in modo individuale e si fanno concorrenza nel tentativo di arrivare direttamente al consumatore finale.

Di fronte a tale quadro, si apre un'opportunità per le destinazioni in grado di lavorare con una logica di sistema, costituendo un modello a rete, in cui i diversi attori lavorano, seppur in competizione, ad un'offerta polivalente.

Il rafforzamento della competitività del sistema turistico sardo è tra gli obiettivi fondamentali della "Strategia di Specializzazione Intelligente" (S^3) che individua, quali leve, l'innovazione tecnologica e l'offerta integrata complessiva e riconoscibile come Brand Sardegna, unitamente a una *governance* consapevole e partecipata che permetta la condivisione degli obiettivi e la convergenza delle azioni pubbliche e di quelle private.

Articolo 1 – Finalità del Progetto Complesso e oggetto del dispositivo

Con la Delibera n. 57/11 del 25/11/2015 la Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I.

In attuazione dell'azione 1.2.2 del P.O. FESR Sardegna, il presente dispositivo intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese del territorio ad investire nello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi, nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente.

Il presente dispositivo ha tra i suoi obiettivi l'ampliamento della gamma di prodotti turistici (diversificazione dell'offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema territoriale di *governance* operativa del settore (innovazione di processo).

Come esposto in premessa, si rende necessario dunque riorganizzare il sistema turistico regionale passando da un modello individualista e commercialmente passivo (dipendente da terzi, quali: *Online Travel Agencies, Tour operator, bedbanks*), al modello di tipo *network*, dove attori pubblici e privati in rete commercializzano direttamente, anche attraverso reti operative e in modo proattivo, la destinazione Sardegna e i territori che la compongono, presentandosi con un'offerta diversificata e che fa leva su prodotti nuovi, esperienziali, sostenibili e dall'alto valore aggiunto. La diversificazione dell'offerta, e il passaggio quindi ad un'offerta poli-prodotto, è in grado soprattutto di attrarre nuovi segmenti e superare così la forte stagionalità e concentrazione dei flussi sulle coste che caratterizza il turismo in Sardegna oggi.

Il dispositivo promuove quindi, oltre ad alcune importanti innovazioni di processo nell'ambito dell'organizzazione e del sistema territoriale, innovazione nello sviluppo di determinati prodotti turistici, nel rispetto delle componenti strategiche della Sardegna, tra cui l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali come specificato nell'AdS di riferimento.

In tema di *governance* operativa si promuoveranno organizzazioni di sistema locale, con il compito di sviluppare l'offerta turistica territoriale e strutturare i servizi, gestire i prodotti turistici del proprio ambito di competenza e incrementare così la competitività complessiva e dei singoli territori.

In tema di prodotti e servizi, sarà promosso lo sviluppo di modelli innovativi di *business* e la distribuzione dell'offerta turistica attraverso reti di impresa e operatori del settore privato. Tale strategia di aggregazione di imprese risponde, tra l'altro, alle esigenze delineate nella S^3 in cui si riconosce il coinvolgimento dei privati come condizione necessaria e imprescindibile affinché le risorse si trasformino in attrattori in grado di richiamare i flussi turistici. Le reti di impresa sono fondamentali per l'ampliamento della gamma di prodotti, giacché contribuiscono al rafforzamento delle sinergie tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, dei prodotti tradizionali e tipici, etc, ed operano commercializzando sia i prodotti e le

esperienze turistiche territoriali (il cui piano di sviluppo turistico è stato sviluppato dalle organizzazioni di sistema locale) che i prodotti tematici verticali o trasversali (che comporranno il portafoglio diversificato dell'offerta destinazione Sardegna).

La strategia delineata prevede infatti un portafoglio di prodotti che dovranno comporre il prodotto-destinazione Sardegna e tra questi identifica quelli prioritari e strategici per il conseguimento degli obiettivi specifici: l'allungamento della stagione balneare, la creazione di nuove stagionalità, e la valorizzazione delle risorse turistiche nelle aree interne. L'obiettivo centrale è aumentare la competitività e l'attrattività della Sardegna come destinazione turistica poli-prodotto, in un'ottica di sostenibilità ambientale economica e sociale e agendo su leve come il marketing di destinazione, l'innovazione tecnologica e l'innovazione organizzativa. Nel perseguimento di questo obiettivo, la sostenibilità è intesa come fattore identificativo della Sardegna e strettamente connesso alla competitività, dal momento che la qualità delle destinazioni turistiche dipende in misura considerevole dal loro ambiente naturale e culturale, dalla loro integrazione con la comunità locale sia in termini di valorizzazione che di tutela ambientale.

Come indicato nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e nella costituenda Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, la sostenibilità deve essere attuata in coerenza con i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Altro filo conduttore è l'innovazione tecnologica, di cui il turismo si può avvantaggiare nell'ideazione e nella strutturazione dei prodotti (innovazione di processo) e per migliorare l'esperienza turistica, il valore aggiunto è accrescere l'appetibilità dei prodotti offerti (innovazione di prodotto).

Riassumendo, il sistema Sardegna può puntare sulle seguenti direttrici:

- l'organizzazione operativa del sistema turistico a livello territoriale;
- la creazione e gestione del prodotto-destinazione, sulla base soprattutto della caratteristica dei territori di riferimento;
- la sostenibilità ambientale, economica e sociale come fattore trasversale;
- la commercializzazione e distribuzione del prodotto stesso.

Obiettivo del presente dispositivo è sostenere la sperimentazione di tale sistema, rivolgendosi sia a organizzazioni di sviluppo turistico , per ciò che concerne la *governance operativa territoriale*, sia a reti di impresa e operatori economici privati per ciò che concerne lo sviluppo di prodotti innovativi territoriali e tematici e la commercializzazione degli stessi, attraverso la selezione di proposte progettuali relative alle seguenti Linee di azione:

Linea A: Sperimentazione di **organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale**, con compiti di *governance* territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione;

Linea B: Supporto alla creazione di **reti tra operatori economici privati di un territorio sovra locale** (*rete di impresa territoriale*) che avranno lo scopo di sviluppare nuovi modelli di business che facilitino la commercializzazione dell'offerta/esperienza turistica del territorio, in raccordo con le organizzazioni di sistema locale di cui alla Linea A;

Linea C: Supporto alla creazione di **reti tra operatori economici privati verticali di prodotto** (*rete di impresa regionale di prodotto*) potenzialmente rappresentative dell'intero territorio regionale, che avranno lo scopo di ideare, strutturare e commercializzare i prodotti turistici.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- POR FESR Sardegna 2014-2020, con particolare riferimento all'Asse prioritario I: "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015, aggiornato con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 30.11.2016, approvato con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26.06.2014;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance;
- Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 "Norme in materia di Turismo";
- Deliberazione G.R. n. 60/19 del 11.12.2018 "Piano strategico regionale del turismo Destinazione Sardegna 2018 - 2021. L.R. 28 luglio 2017, n. 16, "Norme in materia di turismo", articolo 5;
- Direttive di attuazione per servizi di innovazione e di supporto all'innovazione di sostegno alle MPMI approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 48/27 del 06/09/2016;
- Deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione";
- Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2014-2020;
- Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna approvato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016; integrazioni approvate con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 25641 rep. n. 360 del 03 agosto 2016; aggiornato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo delle attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 45320 rep. n. 916 del 18 dicembre 2017, con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo delle attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 4622 rep. n. 100 del 7 febbraio 2018 e con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo delle attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 33729 rep. n. 578 del 19 settembre 2018.

Articolo 3 – Linee di azione e interventi ammissibili

I progetti presentati dai soggetti di cui all'Art. 5, dovranno riguardare attività afferenti alle seguenti Linee di azione:

Linea A: Sperimentazione di organizzazioni di carattere sovra locale, con compiti di *governance* operativa territoriale, sviluppo turistico locale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione.

Tramite tale linea si intendono promuovere organizzazioni di sviluppo turistico che agiscano realizzando e coordinando lo sviluppo e gestione delle diverse destinazione turistiche che dovranno comporre i vari prodotti-destinazione dei territori. Avranno il compito di predisporre il progetto di sviluppo turistico del proprio territorio di riferimento e di favorirne e guidarne l'attuazione. Dovranno essere in grado di individuare una precisa strategia di sviluppo capace di sistematizzare i servizi, le strutture, le infrastrutture necessarie, l'organizzazione e la gestione dei prodotti, tenendo conto della domanda, delle risorse, delle attrattive e dei servizi esistenti o da sviluppare nel territorio.

I progetti presentati possiedono un carattere sovra locale nel senso che devono rappresentare un ambito territoriale geofisico contiguo e una destinazione turistica intesa come un "territorio omogeneo, con una naturale o pianificata predisposizione alla fornitura di prodotti turistici, creati e sviluppati sulla base delle attrazioni naturali o artificiali da proporre al mercato in forma unificata"[1].

Le azioni finanziabili sono:

- Management, gestione e logistica dell'organizzazione di sviluppo turistico territoriale;
- Pianificazione strategica e ricerca economica per la definizione dei piani di sviluppo territoriali;
- Supporto alla innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Linea B: Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati di un territorio sovra locale (*rete di impresa territoriale)* in raccordo con le organizzazioni di sviluppo turistico territoriale di cui alla Linea A.

Tramite tale linea di azione si intendono promuovere partenariati tra operatori privati appartenenti al medesimo territorio, con una profonda conoscenza della propria destinazione, che avranno lo scopo di sviluppare nuovi modelli di business e/o la commercializzazione dell'offerta/esperienza turistica del territorio, in coerenza con quanto pianificato dalle organizzazioni di sviluppo turistico territoriale di cui alla precedente Linea A) e in stretta collaborazione con le stesse.

Le reti di impresa territoriali si configurano come una innovazione di processo per la Sardegna, riunendo eterogenei operatori economici privati, ai fini di commercializzare le proposte singole o aggregate che determineranno il prodotto turistico del territorio. Inoltre, la sperimentazione di un sistema composto dal mix di azioni in capo alle reti di impresa e alle organizzazioni di sviluppo turistico territoriale e alle loro interrelazioni rappresenta una innovazione a livello europeo.

Le azioni che si prevede di finanziare per la realizzazione dei progetti a valere sulla presente linea sono le seguenti:

- Management, gestione e logistica della rete di impresa territoriale;
- Azioni di marketing del territorio e progettazione di strumenti di comunicazione;
- Supporto alla innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Partecipazione alle fiere specialistiche.

[1] Apa, Pilotti, Tedeschi, Toschi, 2011

Linea C: Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati verticali di prodotto (rete di impresa regionale *di prodotto*), potenzialmente rappresentative dell'intero territorio regionale, che avranno lo scopo di ideare, strutturare e commercializzare i prodotti turistici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Bike, Cicloturismo e Ciclismo strada MTB; Hiking, Trekking ed Escursionismo; Culturale/Archeologico; Touring/itinerari; Eno-gastronomia; Arrampicata; Turismo rurale/Agriturismo/Ittiturismo).

Le azioni che si prevede di finanziare per la realizzazione dei progetti a valere sulla presente linea sono le seguenti:

- Management, gestione e logistica della rete di impresa regionale di prodotto;
- Azioni di marketing e progettazione di strumenti di comunicazione;
- Supporto alla innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Partecipazione alle fiere specialistiche.

Articolo 4 – Durata e importo massimo finanziabile

Il singolo progetto deve:

- avere durata non superiore a 24 mesi e comunque non oltre il 31/07/2023, per quanto riguarda i progetti di Linea A e di Linea C;
- avere durata non superiore a 18 mesi e comunque non oltre il 31/07/2023, per quanto riguarda i progetti di Linea B;
- rispettare i seguenti parametri finanziari:

Linea di Azione	Importo minimo progetto	Importo massimo progetto
Linea A	€ 50.000,00	€ 200.000,00
Linea B	€ 50.000,00	€150.000,00
Linea C	€ 50.000,00	€150.000,00

- essere avviato dopo la data di approvazione della graduatoria finale dei progetti, per quanto riguarda i progetti a valere sulle Linee A e C. I progetti ammessi a finanziamento sulla Linea B, invece, dovranno essere avviati con uno sfasamento temporale di 6 mesi rispetto all'avvio operativo dei corrispondenti progetti della Linea A, qualora ammessi a finanziamento.

I soggetti beneficiari non potranno chiedere proroghe temporali per la realizzazione dei progetti approvati.

Articolo 5 – Soggetti ammissibili

Sulla base delle Linee di azione previste, il presente dispositivo individua i seguenti soggetti ammissibili a presentare le proposte progettuali:

Articolo 5.1 Soggetti ammissibili per la Linea A

Possono partecipare alla presentazione dei progetti di *governance* operativa per lo sviluppo turistico territoriale (Linea A), le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) costituite o costituende, tra i seguenti soggetti:

- Province e Città Metropolitana di Cagliari (d'ora in poi CMC), secondo quanto stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni" e dalla Legge Regionale n.2 del 4 febbraio 2016: Nuoro; Oristano; Sassari; Sud Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari;
- Unioni di Comuni secondo quanto stabilito dalla citata Legge 7 aprile, n. 56;
- Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti in Sardegna nell'ambito dell'attuazione delle specifiche linee relative allo sviluppo locale partecipativo nel quadro dei programmi cofinanziati dal FEASR;
- Gruppi di Azione locale nel settore della pesca (Fisheries Local Action Groups - FLAG) costituiti in Sardegna nell'ambito dell'attuazione delle specifiche linee relative allo sviluppo locale partecipativo nel quadro dei programmi cofinanziati dal FEAMP;
- Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- Parchi e Aree Marine Protette;
- Altri soggetti pubblici (come ad esempio Università, Centri pubblici di ricerca, Agenzie per lo sviluppo del territorio, dell'ambiente, etc., aziende dei trasporti locali, etc.)

In considerazione della caratteristica di progetto sovra comunale le A.T.S. **pena l'inammissibilità**, dovranno prevedere al loro interno **almeno 4 soggetti fra quelli sopra indicati con la presenza obbligatoria di due dei seguenti soggetti**:

- Provincia/CMC;
- una o più Unione di Comuni;
- uno o più GAL.

Pena l'inammissibilità, la costituenda ATS, tramite la partecipazione dei due soggetti a scelta fra quelli sopra elencati, **dovrà garantire una rappresentatività territoriale complessiva non inferiore a 10 Comuni**.

Al fine di assicurare sinergia massima fra le organizzazioni di sviluppo turistico territoriale promosse dalla presente Linea A e i soggetti di cui alla Linea B (*rete di impresa territoriale*) risulta opportuno stabilire fra di esse una forte interlocuzione e una fattiva collaborazione sin dalla fase di progettazione. Per tale ragione, è stabilita una premialità per i soggetti proponenti che dimostrino, attraverso lettera di intenti, così come meglio specificato all'art. 13 relativo ai criteri di valutazione delle domande, l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e operatività, fermo restando che l'eventuale non ammissibilità o ammissione a finanziamento di una delle due proposte progettuali non inficerà l'eventuale ammissibilità dell'altra.

Ogni A.T.S, costituita o costituenda, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea A.

E' fatto divieto al singolo soggetto di partecipare a più A.T.S, costituite o costituende, che presentino proposte progettuali a valere sulla presente Linea. Tale divieto non si applica unicamente ai soggetti pubblici con unica rappresentanza per provincia o regione (Provincia/CMC, CCIAA, eventuali agenzie pubbliche territoriali, etc.).

È possibile la presentazione del progetto anche per le A.T.S. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno, in caso di approvazione della proposta progettuale, a costituire l'A.T.S. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare già in sede di proposta come capofila, ed a inviare, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, l'atto costitutivo a Sardegna Ricerche, pena la revoca del provvedimento di concessione provvisoria. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'atto costitutivo dovrà prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale al soggetto capofila, che rappresenta l'A.T.S. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si specifica che, sulla base delle valutazione di cui ai criteri stabiliti al successivo art. 13 verranno ammesse a finanziamento le **proposte progettuali che abbiano superato il limite minimo di 60 punti.**

Condizioni ammissibilità formale soggetti proponenti Linea A

Ai fini dell'accesso alla presente procedura, i soggetti ammissibili di cui alla Linea A devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
b) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
c) rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
d) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad avere una sede operativa ubicata nel territorio regionale in Sardegna al momento dell'avvio del progetto;
e) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
f) avere la capacità operativa per portare avanti il progetto nei tempi e nei modi indicati in esso;
g) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese e delle attività dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o europei;
h) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
i) garantire la conformità con la normativa in materia di Appalti e conseguenti adempimenti

Si specifica che

- il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'A.T.S. determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- le aggregazioni non possono subire variazioni rispetto a quanto approvato in fase istruttoria.

Articolo 5.2 Soggetti ammissibili per la Linea B e per la Linea C

Potranno partecipare alla presentazione dei progetti di sperimentazione delle reti di impresa territoriali (Linea B) e delle reti di impresa regionali di prodotto (Linea C) le **aggregazioni** di Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) operanti nei seguenti settori di attività economica:

a) Sezione C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE
b) Sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
c) Sezione I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
d) Sezione J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
e) Sezione M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI SCIENTIFICHE E TECNICHE
f) Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
g) Sezione R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
h) Sezione S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Come stabilito nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, si definisce impresa "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

Beneficiarie degli aiuti sono le aggregazioni di micro e piccole medie imprese (MPMI), pertanto, le imprese di cui sopra possono partecipare **unicamente nelle seguenti forme:**

a) **Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto[2]).** L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

[2] aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

comune; tale Rete soggetto risulta essere già costituita al momento della presentazione della domanda**;**

b) **Reti di impresa dotate di organo comune con potere di rappresentanza ma prive di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto[3]).** L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione; tutte le imprese della rete dovranno partecipare alla procedura del presente dispositivo. Tale rete risulta essere già costituita al momento della presentazione della domanda;

c) **Reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovviste di organo comune, o Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I) costituende e/o costituite, cui si applica la medesima disciplina** (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013) e che si impegnano, in caso di ammissione a finanziamento a costituirsi nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, di cui alle lettere a) o b) del presente elenco, **pena la decadenza dal diritto a ricevere il finanziamento**, che verrà concesso unicamente a seguito della costituzione della Rete.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso, pena l'esclusione, dovrà essere almeno pari a tre anni.

Ai sensi dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il libero professionista viene considerato soggetto giuridico equiparato alle Imprese, in quanto soggetto che esercita attività economica. **Vengono pertanto ammessi a partecipare i liberi professionisti** operanti nel settore di attività "Sezione N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE – codice 79", **il cui requisito richiesto è l'iscrizione nel Registro delle Professioni Turistiche, in ossequio a quanto previsto dal Capo II, art. 6, della L.R. 20/2006.** Tali soggetti, che devono essere titolari di Partita IVA, possono partecipare in associazione a una delle aggregazioni soprariportate impegnandosi, in caso di ammissione a finanziamento, a conferire mandato speciale con rappresentanza all'organo comune con potere di rappresentanza della Rete cui si associano (organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, nel caso di Rete-soggetto, o organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica, nel caso di Rete-contratto).

Il progetto presentato **deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese/liberi professionisti che compongono l'aggregazione proponente**. Pertanto**, salvo quanto previsto, nel seguito, per le Reti Soggetto, l'importo dell'aiuto complessivamente riconosciuto viene suddiviso in quote uguali fra tutte le imprese/liberi professionisti che aderiscono all'aggregazione. Ciascuna impresa/libero professionista partecipante sarà quindi tenuta a dichiarare gli aiuti "de minimis" o gli "aiuti servizi di innovazione" ricevuti nell'ultimo triennio**, a seconda che l'aggregazione (A.T.I. costituenda o costituita/Rete di impresa) decida di optare per il Regime de Minimis o per il Regime in Esenzione (come meglio articolato all'art. 9). **Nel caso di Reti-Soggetto l'importo dell'aiuto sarà interamente imputato alla rete stessa, o ripartito in maniera ponderata tra essa e i liberi professionisti eventualmente associati, andando ad attribuire a questi ultimi una quota dell'aiuto e le rimanenti quote alla rete nel suo complesso.**

Nel caso delle A.T.I. (costituende/costituite) o Reti di impresa dotate di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovviste di organo comune, al momento della presentazione della domanda, le imprese devono assumere l'impegno, in caso di approvazione della proposta progettuale, a costituire la Rete di impresa conferendo mandato di rappresentanza o funzioni di capogruppo a uno di essi, da indicare già in sede di proposta come capofila, e a inviare, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, il contratto di rete/conferimento di mandato a Sardegna Ricerche, pena la revoca

[3] aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

del provvedimento di concessione provvisoria. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'atto costitutivo dovrà prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale al soggetto capofila, che rappresenta la Rete di impresa in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Condizioni ammissibilità formale soggetti proponenti per la Linea B e per la Linea C

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti disposizioni attuative, l'aggregazione proponente o le singole imprese della costituenda aggregazione e i singoli liberi professionisti associati all'aggregazione proponente, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti formali:

j) operare nei settori di attività economica espressamente previsti dal presente dispositivo
k) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
l) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
m) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
n) che, in capo all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;
o) con riferimento alla persona fisica proponente e a tutti i soggetti previsti dall'art.80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non essere destinatari di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati stabiliti all'art.80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
p) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
q) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della prima richiesta di erogazione del contributo (per le imprese);
r) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
s) non essere beneficiarie di altri aiuti pubblici per le spese oggetto delle agevolazioni del presente dispositivo attuativo;
t) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovino in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano;
u) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
v) essere in regola con le prescrizioni richieste dai regimi di aiuti, in conformità a quanto richiesto nell'Art. 9 "Aiuti di stato –Regimi di aiuto e intensità dello stessi".

Si specifica che il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'aggregazione proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intera aggregazione. I criteri sopra menzionati si riferiscono anche alle imprese associate o collegate, cosi come definite dall'Allegato I del Reg. UE 651/14.

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto. Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutto il periodo di completamento. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'eventuale investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità. I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle eventuali attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo a Sardegna Ricerche una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato e i requisiti richiesti dal presente Dispositivo. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal Dispositivo. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le eventuali attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo (se si tratta si impresa prescelta dall'aggregazione proponente per la gestione degli acquisti e il sostenimento dei costi) e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca. Le eventuali attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione dell'aggregazione, che dovranno essere presentate a Sardegna Ricerche, devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo della Rete-Contratto.

Articolo 5.3 Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea B

Ciascuna proposta progettuale per la linea B dovrà riguardare le attività di promozione e commercializzazione dei prodotti di una destinazione turistica territoriale. E' pertanto evidente che risulteranno apprezzate le proposte presentate da Aggregazioni composte da imprese rappresentative della più ampia gamma di settori di attività economici riportati all'art. 5.2, che compongano l'offerta del territorio.

Al fine di assicurare sinergia massima fra le organizzazioni territoriali (di cui alla Linea A) - e reti di impresa territoriali, promosse dalla presente Linea B, risulta opportuno stabilire fra di esse una forte interlocuzione e una fattiva collaborazione sin dalla fase di progettazione. Per tale ragione, è stabilita una premialità per i soggetti proponenti che dimostrino, attraverso lettera di intenti, così come meglio specificato all'Art. 13 relativo ai criteri di valutazione delle domande, l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e operatività, fermo restando che l'eventuale non ammissibilità o ammissione a finanziamento di una delle due istanze di partecipazione non inficerà l'eventuale ammissibilità dell'altra.

Tutte le aggregazioni di cui all'art. 5.2 devono essere composte da almeno 10 imprese appartenenti ad almeno 3 dei diversi settori di attività economica previsti.

Ogni Rete-soggetto, Rete-contratto, A.T.I. costituenda/costituita potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea B.

E' fatto divieto alla singola MPMI e al singolo libero professionista di partecipare a più Reti-soggetto, Reti-contratto, A.T.I. costituenda/costituita che presentino proposte progettuali a valere sulla Linea B.

Si specifica che, sulla base della valutazione di cui ai criteri stabiliti al successivo art. 13 verranno ammesse a finanziamento **le proposte progettuali che abbiano superato il limite minimo di 60 punti**.

Articolo 5.4 Specificità riguardanti le proposte progettuali per la Linea C

Le proposte progettuali a valere sulla Linea C riguardano la promozione e commercializzazione di un prodotto turistico specifico, selezionato fra quelli di seguito elencati:

- Outdoor
  - Bike, Cicloturismo, Ciclismo strada MTB
  - Hiking, Trekking ed Escursionismo
  - Arrampicata
  - Geoturismo
  - Ippoturismo
- Culturale
  - Archeologico
  - Touring/Itinerari
  - Religioso;
  - Cinematografico/letterario
- Turismo Esperienziale/Ecoturismo
- Turismo Naturalistico/Birdwatching
- Pescaturismo/marinaro
- Astroturismo
- Turismo rurale/Agriturismo/Ittiturismo
- Eno-gastronomia
- Turismo degli sport d'acqua
  - Diving
  - Windsurf/ KyteSurf/Vela/Kayak/Canoa/Surf
- Balneare
- Nautica a motore
- City Breaks
- Luxury
- Golf
- MICE
- Wedding
- Wellness, Terme
- Crocierismo

Ciascun progetto pertanto, riguarderà le attività di promozione e commercializzazione di un prodotto turistico fra quelli indicati e dovrà essere presentato da un'A.T.I.(costituenda o costituita)/Rete di impresa al cui interno siano presenti imprese il più possibile rappresentative dell'intero territorio regionale. A tal fine, saranno ammesse unicamente le aggregazioni le cui società partecipanti **abbiano sedi operative in almeno tre dei seguenti ambiti territoriali**:

a) Provincia di Nuoro;
b) Provincia di Sassari;
c) Provincia di Oristano;

d) Città Metropolitana di Cagliari + Provincia Sud Sardegna (da intendersi come unico territorio).

Tutte le aggregazioni di cui all'art. 5.2 devono essere composte da almeno 10 imprese.

Ogni Rete-soggetto, Rete-contratto, A.T.I. costituenda/costituita potrà presentare una sola proposta progettuale a valere sulla Linea C.

È fatto divieto alla singola MPMI e al singolo libero professionista di partecipare a più Reti-soggetto, Reti-contratto, A.T.I. costituenda/costituita che presentino proposte progettuali a valere sulla Linea C per uno stesso singolo prodotto. In merito, si specifica che nel caso dei prodotti specifici Outdoor e Culturale si intendono per "singoli prodotti" quelli che seguono: 1) Bike, Cicloturismo, Ciclismo strada MTB; 2) Hiking, Trekking ed Escursionismo; 3) Arrampicata; 4) Geoturismo; 5) Ippoturismo; 6) Culturale; 7) Archeologico; 8) Touring/Itinerari; 9) Religioso; 10) Cinematografico/letterario.

Si specifica che, sulla base delle valutazione di cui ai criteri stabiliti al successivo art. 13 verranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali in graduatoria per ordine di punteggio, indipendentemente dai prodotti turistici scelti.

Articolo 6 – Tipologia di spese ammissibili

Di seguito si specificano le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione dei progetti a valere sulle diverse linee previste.

Per la Linea A

Nell'ambito delle azioni previste per la presente Linea e descritte all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) *Spese per il personale e/o per i servizi di consulenza,* sostenute per conseguire l'innovazione organizzativa: *temporary manager* e personale dedicato al funzionamento della struttura organizzativa.

b) *Spese per strumentazione e attrezzature* (software e altre attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura organizzativa), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

c) *Spese per il personale e/o per i servizi di consulenza,* sostenute per effettuare ricerche di mercato e economiche con la finalità di definire i piani di sviluppo territoriali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto*;*

d) *Spese per il personale e/o per i servizi di consulenza,* sostenute per le attività di comunicazione, diffusione dei piani di sviluppo territoriali e per la promozione del territorio.

e) *Altri costi diretti di esercizio.*

f) *Spese generali* nella misura forfettaria del 15% dei costi diretti ammissibili del personale, per singolo partecipante.

Si specifica che le spese per il personale interno, possono essere sostenute esclusivamente nell'ambito delle tipologie di spesa di cui alle precedenti lettere a), c) e d) e che **l'importo complessivo ad esse dedicato deve avere un valore massimo non superiore al 20% dell'intero progetto**.

Per la descrizione di dettaglio dei costi ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (**Allegato 4**).

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria finale dei progetti.

Per la Linea B

Nell'ambito delle azioni previste per la presente Linea e descritte all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) *Spese per l'innovazione organizzativa e* altre s*pese per le consulenze di cui al "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", lettere:*
   - *A1 "Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo";*
   - *A2 "Servizi tecnici di sperimentazione";*
   - *B4 "Progettazione e implementazione di sistemi di valutazione e miglioramento della Customer Experience";*
   - *B5 "Analisi, progettazione e implementazione di strumenti informativi aziendali e di e-commerce";*
   - *B6 "Strumenti ICT e di supporto all'innovazione per imprese turistiche, beni culturali ambientali";*
   - *B7 "Temporary Management";*

   Nonché l'intera Sezione C "Servizi di supporto all'innovazione di mercato" con la sola esclusione della lettera C5;

b) Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, di cui al "catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", lettera C5 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche". I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione ad una determinata fiera o mostra;

c) *Spese per la locazione dei locali ad uso ufficio* per la rete di impresa territoriale. **L'importo complessivo di tali spese deve avere un valore massimo non superiore al 10% dell'intero progetto**.

Per la descrizione di dettaglio dei costi ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese **(Allegato 4**).

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria finale dei progetti.

Per la Linea C

Nell'ambito delle azioni previste per la presente Linea e descritte all'art. 3, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) *Spese per l'innovazione organizzativa e a*ltre s*pese per le consulenze di cui al "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", lettere:*
   - *A1 "Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo";*
   - *A2 "Servizi tecnici di sperimentazione";*
   - *A3 "Certificazione di prodotto (Certificazioni rilasciate da Organismi accreditati Accredia)";*
   - *B4 "Progettazione e implementazione di sistemi di valutazione e miglioramento della Customer Experience";*
   - *B5 "Analisi, progettazione e implementazione di strumenti informativi aziendali e di e-commerce";*
   - *B6 "Strumenti ICT e di supporto all'innovazione per imprese turistiche, beni culturali ambientali";*
   - *B7 "Temporary Management*

   Nonché l'intera Sezione C "Servizi di supporto all'innovazione di mercato" con la sola esclusione della lettera C5;

b) Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, di cui al "catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", lettera C5 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche". I

costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione ad una determinata fiera o mostra;

c) *Spese per la locazione dei locali ad uso ufficio* per la rete di impresa regionale di prodotto. **L'importo complessivo di tali spese deve avere un valore massimo non superiore al 10% dell'intero progetto**.

Per la descrizione di dettaglio dei costi ammissibili e non ammissibili per ciascuna voce e per le modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (**Allegato 4**).

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria finale dei progetti.

Articolo 7 - Presentazione, gestione e attuazione dei Progetti

I progetti di tutte e tre le Linee, dovranno essere presentati attraverso i formulari di progetto appositamente predisposti (cfr. allegati 1, 2 e 3) e dovranno specificare il piano economico di dettaglio dei costi per i quali è richiesto il finanziamento.

Con riferimento alle Linee B e C, la somma complessiva di detti costi equivale anche all'ammontare complessivo di aiuti richiesti che, come più precisamente indicato al successivo art. 9, sarà ripartito e computato in modo uguale per tutte le imprese (e per tutti gli eventuali liberi professionisti associati) dell'aggregazione proponente (ATI o Reti) ove la stessa non abbia autonoma soggettività giuridica. Pertanto, si specifica che, in tale ipotesi, l'aiuto individuale (di ogni impresa/libero professionista) è computato – ai fini delle prossime dichiarazioni - indipendentemente dall'impresa/libero professionista che riceverà materialmente il rimborso delle spese sostenute, poiché di fatto il progetto e il relativo finanziamento produce risultati a vantaggio di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione proponente.

Nel piano dei costi, tuttavia, occorre specificare quali imprese/liberi professionisti sosterranno i costi, oltre alla capofila. Quindi dovranno essere compilati, oltre al piano economico complessivo, il piano economico di dettaglio relativo alla capofila e quelli relativi alle eventuali altre singole imprese/liberi professionisti che saranno state prescelte dall'aggregazione proponente per la gestione degli acquisti e il sostenimento dei costi. Il rimborso delle spese sostenute, se regolari e quindi effettuate nel rispetto delle regole stabilite nel presente avviso (si vedano in particolare gli artt. 6 e 14), avverrà sulla base della rendicontazione effettuata dalla capofila, che provvederà a trasmettere a Sardegna Ricerche anche la rendicontazione di ciascuna delle altre eventuali imprese/liberi professionisti per le quali è stato presentato il piano economico di dettaglio.

Si specifica, al riguardo, che non tutte le imprese/liberi professionisti dell'aggregazione sono tenute a operare economicamente e a gestire il budget di progetto. La gestione e l'attuazione del progetto sotto il profilo economico, nonché il sostenimento delle spese, potranno essere affidati anche solo alla capofila dell'aggregazione a beneficio di tutte le imprese che ne fanno parte, o in alternativa alla capofila e alle altre eventuali imprese dell'aggregazione in base alle scelte compiute dal proponente. In ogni caso tali scelte dovranno essere esplicitate chiaramente nel formulario e nel piano dei costi e **non potranno essere accettate rendicontazioni di costi sostenuti da imprese/liberi professionisti per le quali non siano stati identificati i piani economici di dettaglio in sede di proposta**.

Articolo 8 - Fornitori dei servizi relativi alle Linee B e C

L'ATI/Rete può scegliere liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione delle attività che prevedono il ricorso al "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna". Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere esperienza nell'attività erogata autocertificando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti e la

descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o similare a quella richiesta dal soggetto proponente.

I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari.

Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.

Il fornitore dei servizi, non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ne' con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

Articolo 9 – Aiuti di stato – Regimi di aiuto e intensità degli stessi

La **Linea A** è destinata a finanziare attività di pianificazione strategica e di *governance*, di natura non economica, da parte di soggetti pubblici o associativi e, pertanto, prive di ricadute, dirette o indirette, sulla concorrenza. Le attività non economiche non rientrano nell'ambito delle norme in materia di aiuti e, conseguentemente, il relativo finanziamento non costituisce un aiuto di Stato. In ogni caso, ove i soggetti beneficiari della Linea A svolgano anche attività economiche, i relativi flussi di cassa dovranno essere specificamente separati rispetto agli importi derivanti dal presente avviso.

I progetti di innovazione di processo e di prodotto**, di cui alla Linea B e alla Linea C, invece, si configurano come aiuto di Stato e devono quindi rispettare la normativa comunitaria vigente in materia.**

Nello specifico, **beneficiarie degli aiuti sono le aggregazioni di micro e piccole medie imprese (MPMI)** e gli eventuali liberi professionisti associati, pertanto**, per entrambe le Linee di azione,** l'aiuto consisterà in un contributo in conto capitale a fondo perduto calcolato sui costi ammissibili.

Ciascuna **aggregazione di MPMI (con o senza liberi professionisti associati)** potrà optare per:

- il Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
    - **art. 28 del Reg. (UE) 651/2014 "Aiuti all'innovazione in favore delle PMI", lettera c "costi per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione"** con riferimento alle tipologie di costo di cui alle lettere **a)**, e **c)** descritte all'art. 6 – Linea B e Linea C - delle presenti disposizioni. L'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi all'innovazione non superi 200.000 € per beneficiario su un periodo di tre anni. Pertanto, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'impresa, che è calcolata sottraendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti all'innovazione concessi alla stessa impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati. Si precisa che, nel caso delle Reti soggetto, gli aiuti ricevuti s'intendono riferiti alla stessa rete e non alle singole imprese retiste, mentre, per le reti contratto e le ATI (costituende/costituite), ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la propria dichiarazione, secondo quanto precisato nel seguito. Parimenti, ciascun libero professionista associato dovrà presentare la propria dichiarazione;
    - **art. 19 del Reg. (UE) 651/2014 "Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere"** con riferimento alla tipologia di costo **b)** descritta all'art. 6 – Linea B e Linea C - delle presenti

disposizioni. L'intensità di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione ad una determinata fiera o mostra;

oppure

- il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti "de minimis" non superi 200.000 € per beneficiario su un periodo di tre anni. Si applicano le medesime considerazioni svolte sub a. per la distinzione tra Reti soggetto e altre tipologie di aggregazione.

Il progetto presentato deve produrre risultati a vantaggio di tutte le imprese/liberi professionisti associati che compongono l'aggregazione proponente.

Per tale motivo, ad eccezione del caso della Rete-soggetto (aggregazione dotata di una propria soggettività giuridica) **l'importo dell'aiuto complessivamente riconosciuto viene suddiviso in quote uguali fra tutte le imprese/liberi professionisti associati che aderiscono all'aggregazione. Nel caso di liberi professionisti associati a Reti-Soggetto l'importo dell'aiuto sarà ripartito in maniera ponderata tra la Rete e i liberi professionisti associati, andando ad attribuire a questi ultimi una quota dell'aiuto e le rimanenti quote alla Rete nel suo complesso.**

Se l'aggregazione di MPMI e gli eventuali liberi professionisti associati nel suo complesso opta per la scelta del Reg. (UE) m. 1407/2013 "*de minimis*", ciascuna impresa/libero professionista dell'aggregazione partecipante sarà tenuta a dichiarare gli aiuti "*de minimis*" ricevuti nell'ultimo triennio, **al fine di dimostrare il rispetto del limite dei 200.000 € per impresa nell'ultimo triennio.**

Analogamente, se l'aggregazione di MPMI e gli eventuali liberi professionisti associati nel suo complesso opta per la scelta del Reg. (UE) generale di esenzione n. 651/2014, ciascuna impresa/libero professionista dell'aggregazione partecipante sarà tenuta **a dichiarare l'importo totale degli "aiuti per servizi di innovazione" ricevuti nell'ultimo triennio al fine di dimostrare il rispetto del limite dei 200.000€ per impresa nell'ultimo triennio.**

Laddove una o più delle imprese/libero professionista associato partecipanti all'aggregazione non abbia capienza, l'aiuto non potrà essere concesso.

Di seguito si richiamano le condizioni che devono soddisfare la Rete-soggetto o le singole imprese delle altre aggregazioni proponenti e i liberi professionisti associati, per poter ricevere gli aiuti sopra descritti, a seconda del Regime di aiuto prescelto.

Regime "de minimis"

Le imprese, per poter beneficiare del contributo in *de minimis*, devono operare in attività/settori che non siano esclusi dall'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*".

Come stabilito all'art 1 par. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", possono beneficiare del contributo tutte le imprese tranne quelle operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi ivi disciplinati, ovvero *i)* qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; *ii*) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari).

Sono comunque finanziabili le imprese che, pur operando in questi settori esclusi, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate, garantendo in

questo modo che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", non beneficiano di aiuti.

Sono, inoltre, esclusi gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del massimale di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di Impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di de minimis ricevuti dalla stessa impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Con "Impresa unica" s'intende l'insieme di imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra cui intercorre una delle relazioni sopraelencate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica. Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), oppure produrre un'unica dichiarazione che tenga conto anche della situazione *"de minimis*" delle imprese ad essa collegate, qualora ne abbia "conoscenza diretta"

Il rispetto delle soglie indicate deve sussistere alla data della **concessione** dell'aiuto di Stato. Con il termine concessione si intende il momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dello stesso. A tal fine, in sede di domanda, si richiederà all'impresa una dichiarazione contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute tra la data della domanda e la data di concessione dell'aiuto. Successivamente, si richiederà all'impresa di confermare la situazione dichiarata nella domanda o di indicare le eventuali variazioni intervenute alla data della concessione dell'aiuto, al fine di verificare il rispetto delle soglie predette. In caso di eventi incidenti sull'assetto dell'impresa – quali fusioni, acquisizioni o scissioni – intervenuti prima della concessione dell'aiuto e nel periodo di riferimento, si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'art. 3 dei diversi Regolamenti *"de minimis" (*1407/2013, 717/2014 e 1408/2013).

Regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) N. 651/2014

Per beneficiare degli aiuti concessi ai sensi del regime di esenzione di cui al Reg. (UE) N. 651/2014, i proponenti e le singole imprese aggregate (salvo in caso di Reti-soggetto):

a. non devono versare in condizioni di difficoltà[4];

[4] Si definisce "Impresa in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, comma 18 del Reg. 651/2014, un'Impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

(a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo

b. non devono, al momento della concessione dell'aiuto, risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione[5] della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato (Principio Deggendorf).

   Il beneficiario dovrà aver rimborsato o depositato tale aiuto in un conto bloccato entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale, pena la revoca del contributo;

c. non devono operare in attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

d. non devono operare nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal Reg. 651/2014 stesso, ovvero *i)* quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; *ii*) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari). Sono comunque finanziabili le imprese che, pur operando in tale settore escluso, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l'impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate, garantendo in questo modo che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n.651/2014, non beneficiano di aiuti;

e. (limitatamente per gli aiuti per la partecipazione alle fiere – art. 19 Reg. 651/2014) non devono operare nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli né nel settore pesca e acquacoltura;

f. se imprese del settore carboniero, gli aiuti non devono essere destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Il presente regime non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso, anche in mancanza di aiuti (**effetto incentivazione**) Pertanto, per poter beneficiare dell'aiuto in esenzione a valere sull'Avviso, l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività del progetto per il quale chiede l'aiuto.

Cumulo

Gli aiuti previsti dal presente dispositivo non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

---

cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

(b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE;

(c) qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d) qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e) nel caso di un'Impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'Impresa sia stato superiore a 7,5 e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'Impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

[5] Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia.

Articolo 10 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000,00 e risulta così articolata per linee.

Linea di Azione	Dotazione finanziaria complessiva
Linea A	€ 1.000.000,00
Linea B	€ 800.000,00
Linea C	€ 1.200.000,00

La dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili.

Articolo 11 – Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al programma devono essere redatte esclusivamente *on line*, accedendo al sistema informatico della Regione Sardegna "SIPES" dalla pagina web:

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml

compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal capofila dell'aggregazione (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Sul sito di Sardegna Ricerche è disponibile una guida apposita per la compilazione della domanda *on line*.

Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18/12/2019 e entro le ore 12:00 del 30/10/2020.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre: di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97; di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

Quale che sia la linea di azione prescelta, per accedere alla procedura il rappresentante di ciascun soggetto partecipante deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna. L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Sevizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

Di seguito si specifica la documentazione che dovrà essere caricata su SIPES per Linea di Azione.

LINEA A

i. Domanda di finanziamento (*Allegato 6a – versione Linea A*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
La domanda deve essere sottoscritta dal/dai:

- *legale rappresentante del soggetto capofila nel caso di ATS costituita;*
- *legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti nel caso di ATS costituenda.*

ii. Copia dell'atto costitutivo dell'ATS o lettera di impegno alla costituzione dell'ATS (*Allegato 9a*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di ATS costituita/costituenda);*

iii. Lettera di intenti fra costituende organizzazioni di sviluppo turistico territoriale e costituende reti di impresa territoriali (*Allegato 10*) – Firmato - Eventuale

iv. Formulario di progetto (*Allegato 1*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
(il formulario di progetto deve essere sottoscritto secondo la medesima modalità seguita per la sottoscrizione della domanda di aiuto)

v. Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (*Allegato 7*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
Tali dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto partecipante all'ATS costiuenda/costituita

LINEA B

i. Domanda di concessione dell'aiuto (*Allegato 6bc – versione Linea B e LineaC)* – Firmato Digitalmente - Obbligatorio
La domanda deve essere sottoscritta dal/dai:
- *legale rappresentante dell'impresa capofila nel caso di ATI costituita;*
- *legali rappresentanti di tutte le imprese nel caso di ATI costituenda;*
- *legale rappresentante dell'organo comune della Rete-soggetto (in caso di Rete-soggetto);*
- *legale rappresentante dell'organo comune nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza (ma privo di soggettività giuridica);*
- *legale rappresentante dell'impresa capofila e dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste nel caso di rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune.*

ii. Copia dell'atto costitutivo dell'ATI (se ATI già costituita) e lettera di impegno alla costituzione in Rete (*Allegato 9b*) del tipo a) Rete-soggetto, o b) Rete-contratto con organo comune dotato di rappresentanza (come descritto all'art. 5.2) in caso di aggiudicazione (l'Allegato 9b deve essere fornito sia dalle ATI costituende che da quelle già costituite) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio (*nel caso di ATI costituita/costituenda*)*;*

in alternativa
Copia del contratto di rete - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-soggetto);*

in alternativa
Copia del contratto di rete - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica)*

in alternativa
Copia del contratto di rete e lettera di impegno a conferire, in caso di ammissione a finanziamento, mandato speciale con rappresentanza alla capofila – oppure a costituire una Rete-soggetto di tipo a) (*Allegato 9b*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune)*

iii. Lettera di impegno da parte degli eventuali liberi professionisti associati a conferire mandato speciale con rappresentanza all'organo comune con potere di rappresentanza della Rete cui si associano (*Allegato 11*) – Firma autografa – Obbligatorio *(nel caso della presenza di liberi professionisti associati alla Rete dovrà essere resa da ciascun libero professionista)*

iv. Lettera di intenti fra costituende organizzazioni di sviluppo turistico territoriale e costituende reti di impresa territoriali (*Allegato 10*) – Firmato - Eventuale

v. Formulario di progetto (*Allegato 2*) corredato dal Piano di Lavoro (*Allegato 5*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio

(il formulario di progetto deve essere sottoscritto secondo la medesima modalità seguita per la sottoscrizione della domanda di aiuto)

vi. Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (*Allegato 8*), comprensive delle dichiarazioni sugli aiuti (*Allegato 8.1* nel caso di scelta del Reg. (UE) 1407/2013 "de minimis" o *Allegato 8.2* nel caso del Reg. (UE) 651/2014) - Firmato Digitalmente (per le imprese) - Firma autografa con documento di identità (per i liberi professionisti)
Tali dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa partecipante, da ciascun libero professionista e dall'Organo comune della Rete; nel solo caso della rete-soggetto è rilevante la sola dichiarazione dell'organo comune della Rete.

LINEA C

i. Domanda di concessione dell'aiuto (*Allegato 6bc – versione Linea B e Linea C)* – Firmato Digitalmente - Obbligatorio
La domanda deve essere sottoscritta dal/dai:
- *legale rappresentante dell'impresa capofila nel caso di ATI costituita;*
- *legali rappresentanti di tutte le imprese nel caso di ATI costituenda;*
- *legale rappresentante dell'organo comune della Rete-soggetto (in caso di Rete-soggetto);*
- *legale rappresentante dell'organo comune nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza (ma privo di soggettività giuridica);*
- *legale rappresentante dell'impresa capofila e dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune.*

ii. Copia dell'atto costitutivo dell'ATI (se ATI già costituita) e lettera di impegno alla costituzione in Rete (*Allegato 9b*) del tipo a) Rete-soggetto, o b) Rete-contratto con organo comune dotato di rappresentanza (come descritto all'art. 5.2) in caso di aggiudicazione (l'Allegato 9b deve essere fornito sia dalle ATI costituende che da quelle già costituite) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio (*nel caso di ATI costituita/costituenda*)*;*

in alternativa
Copia del contratto di rete - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-soggetto);*

in alternativa
Copia del contratto di rete - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica)*

in alternativa
Copia del contratto di rete e lettera di impegno a conferire, in caso di ammissione a finanziamento, mandato speciale con rappresentanza alla capofila – oppure a costituire una Rete-soggetto di tipo a) (*Allegato 9b*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio *(nel caso di Rete-contratto dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sprovvista di organo comune)*

iii. Lettera di impegno da parte degli eventuali liberi professionisti associati a conferire mandato speciale con rappresentanza all'organo comune con potere di rappresentanza della Rete cui si associano (*Allegato 11*) – Firma autografa – Obbligatorio *(nel caso della presenza di liberi professionisti associati alla Rete dovrà essere resa da ciascun libero professionista)*

iv. Formulario di progetto (*Allegato 3*) corredato dal Piano di Lavoro (*Allegato 5*) - Firmato Digitalmente – Obbligatorio
(il formulario di progetto deve essere sottoscritto secondo la medesima modalità seguita per la sottoscrizione della domanda di aiuto)

v. Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (*Allegato 8*), comprensive delle dichiarazioni sugli aiuti (*Allegato 8.1* nel caso di scelta del Reg. (UE) 1407/2013 "*de minimis*" o *Allegato 8.2* nel

caso del Reg. (UE) 651/2014) - Firmato Digitalmente (per le imprese) - Firma autografa con documento di identità (per i liberi professionisti)
Tali dichiarazioni devono essere rese da ciascuna impresa partecipante, da ciascun libero professionista e dall'Organo comune della Rete; nel solo caso della rete-soggetto è rilevante la sola dichiarazione dell'organo comune della Rete.

La domanda *on line* di concessione dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila dell'ATS (Linea A) o ATI/Rete-contratto (Linee B e C), in nome e per conto dell'aggregazione. In caso di Rete-soggetto la domanda di concessione dell'aiuto sarà presentata dall'organo comune della Rete. Il finanziamento sarà erogato alla capofila/all'organo comune che, eventualmente, dovrà successivamente trasferirlo alle altre imprese/liberi professionisti dell'aggregazione, che siano state individuate per la gestione degli acquisti e il sostenimento dei costi, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste successive intercorrenti tra l'impresa e Sardegna Ricerche dovranno avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte.

Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della valutazione.

Articolo 12 – Modalità di valutazione

Il programma si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria, articolata in due fasi:

a) verifica dell'ammissibilità;

b) istruttoria e valutazione dei progetti.

Per ogni singola Linea saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali presenti in graduatoria per ordine di punteggio.

Verifica di ammissibilità

Le domande regolarmente inviate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità formale basata su una verifica di ricevibilità e di ammissibilità.

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e completezza della documentazione.

Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio per le carenze sanabili, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità formale:

- l'eleggibilità del soggetto proponente;

- il rispetto dei requisiti dei soggetti proponenti indicati all'art. 5;
- il rispetto dei requisiti di presentazione della domanda indicati all'art. 11 (completezza della domanda e presenza degli allegati obbligatori previsti);
- la durata del progetto non superiore a 24 mesi;
- la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;
- il rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 "Stabilità delle operazioni";
- l'ubicazione dell'intervento nel territorio regionale, fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013 e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato;
- la rispondenza del progetto alle azioni e all'obiettivo specifico previsto nel POR.

Sardegna Ricerche comunica al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda.

I progetti che superano la fase di verifica dell'ammissibilità accedono alla fase di istruttoria e valutazione dei progetti.

Istruttoria e valutazione

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale, sono sottoposte alla valutazione, che consiste nella valutazione tecnico scientifica del progetto secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 12 delle presenti disposizioni.

La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da 3 componenti nominati da Sardegna Ricerche che saranno affiancati da un segretario verbalizzante, senza potere di voto. I componenti della commissione saranno commissari tecnici esterni, scelti tra quelli iscritti all'Albo dei valutatori di Sardegna Ricerche, mentre il segretario verbalizzante sarà scelto tra i dipendenti di Sardegna Ricerche.

La commissione valuterà i progetti secondo i criteri di cui al successivo articolo.

A conclusione dei lavori, la Commissione redige un verbale contenente l'esito della valutazione. Nel caso di esito positivo il Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del Soggetto beneficiario, il CUP (Codice Unico di Progetto) e il COR (Codice di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti) assegnati, le modalità di sottoscrizione della concessione. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241\90 e ss.mm.ii. comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Articolo 13 – Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle diverse Linee di Azione, che verranno utilizzati per la valutazione delle proposte, sono riportati nelle tabelle che seguono.

Linea A

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con gli altri interventi	**50**
Saranno oggetto di valutazione la capacità di valorizzare le potenzialità individuate nella Smart Specialisation Strategy, la proposta di governance, quella relativa al piano di sviluppo turistico del territorio e la capacità di networking con le reti di impresa territoriali che andranno a realizzarsi tramite la Linea B del presente dispositivo. In particolare sarà oggetto della valutazione la qualità della proposta intesa come:	
1.1. Rispondenza del progetto alle finalità dell'AdS individuate nella Smart Specialisation Strategy	*10*
1.2. Proposta di *governance*: completezza e coerenza del raggruppamento tra soggetti pubblici e privati in relazione agli obiettivi del progetto e intesa anche come capacità del proponente di generare *partnership*	*10*
1.3. Qualità e chiarezza della proposta progettuale, con particolare riferimento alle innovazioni di processo contenute e alla strategia di sviluppo del turismo individuata	*20*
1.4. Coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo e capacità di realizzare quanto in esso contenuto	*10*
2. Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi	**15**
2.1. Capacità del progetto di realizzare l'innovazione di processo necessaria per accrescere la competitività del sistema turistico del proprio territorio di riferimento	*10*
2.2 Capacità del progetto di creare sinergie/integrazione con le strategie di sviluppo locale del territorio	*5*
3. Criteri di premialità o priorità	**35**
3.1. Presenza di accordo preliminare con costituente Rete di impresa territoriale (lettera di intenti da presentare sulla base del format allegato)	*10*
3.2 Qualità del progetto in termini di sostenibilità ambientale	*15*
3.3. Composizione dell'ATS intesa come numerosità dei comuni coinvolti: – 5 punti per un numero di comuni (presenti nei GAL e/o nelle Unioni di Comuni) coinvolti nell'ATS fra 10 e 15; – 7 punti per un numero di comuni (presenti nei GAL e/o nelle Unioni di Comuni e/o nella CMC) coinvolti nell'ATS fra 15 e 20; – 10 punti per un numero di comuni (presenti nei GAL e/o nelle Unioni di Comuni e/o nella CMC e/o nella Province) coinvolti nell'ATS oltre i 20	*10*

Linea B

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con gli altri interventi	**55**
Saranno oggetto di valutazione la capacità di valorizzare le potenzialità individuate nella Smart Specialisation Strategy, la capacità di networking interna e con le organizzazioni di sviluppo turistico territoriale che andranno a realizzarsi tramite la Linea A. In particolare sarà oggetto della valutazione la qualità della proposta intesa come:	
1.1. Composizione dell'aggregazione: idoneità e adeguatezza dei soggetti coinvolti, con riferimento agli obiettivi di business e all'esperienza di ciascuna impresa in relazione ai prodotti turistici e alla vocazione del territorio	*10*
1.2. Capacità di networking rispetto agli attori dell'offerta turistica in relazione alle imprese dell'offerta turistica territoriale *(5 Punti per un numero di imprese coinvolte nell'aggregazione pari a 15; 10 punti per un numero di imprese fra 16 e 20, 15 punti per un numero di imprese superiore a 20; fino ad un max di 5 punti per la qualità dell'illustrazione delle strategie di networking)*	*20*
1.3. Qualità e chiarezza della proposta progettuale, con particolare riferimento strategia di promozione individuata	*20*
1.4. Competenza tecnica dei fornitori coinvolti	*5*
2. Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi	**20**
2.1. Capacità del progetto di realizzare l'innovazione di processo e prodotto necessaria per accrescere la competitività del sistema turistico	20
3. Criteri di premialità	**25**
3.1. Presenza di accordo preliminare con costituente Organizzazione di sviluppo turistico territoriale (lettera di intenti da presentare sulla base del format allegato)	15
3.2. Qualità del progetto in termini di sostenibilità ambientale del processo/prodotto	10

Linea C

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con gli altri interventi	**55**
Saranno oggetto di valutazione la capacità di valorizzare le potenzialità individuate nella Smart Specialisation Strategy e la capacità di networking interna. In particolare sarà oggetto della valutazione la qualità della proposta intesa come:	
1.1 Composizione dell'aggregazione: idoneità e adeguatezza dei soggetti coinvolti, con riferimento agli obiettivi di business e all'esperienza di ciascuna impresa in relazione ai prodotti prescelti ai fini della Rete di prodotto.	*10*
1.2 Capacità di networking rispetto agli attori dell'offerta turistica in relazione alle imprese dell'offerta di prodotto prescelto. *(5 Punti per un numero di imprese coinvolte nell'aggregazione pari a 15; 10 punti per un numero di imprese fra 16 e 20, 15 punti per un numero di imprese superiore a 20; fino ad un max di 5 punti per la qualità dell'illustrazione delle strategie di networking)*	*20*
1.3. Qualità e chiarezza della proposta progettuale, con particolare riferimento strategia di promozione individuata	*20*
1.4. Competenza tecnica dei fornitori coinvolti	*5*
2. Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi	**20**
2.1. Capacità del progetto di realizzare l'innovazione di processo e prodotto necessaria per accrescere la competitività del sistema turistico	20
3. Criteri di premialità	**25**
3.1 Presenza nell'ATI/Rete di impresa rappresentative di tutta la Sardegna (ovvero presenza di almeno una impresa per ognuno dei 4 ambiti territoriali indicati al paragrafo 5.4. Per la verifica di tale criterio sarà considerata la sede operativa delle imprese)	5
3.2 Scelta dei seguenti prodotti turistici (tra quelli elencati all'art. 5.4) maggiormente attinenti all'AdS "Turismo, Cultura e Ambiente" e al Progetto Complesso "Sardegna, un'isola sostenibile": *Outdoor; Culturale; Turismo Esperienziale/Ecoturismo; Turismo Naturalistico/Birdwatching; Pescaturismo/marinaro; Astroturismo; Turismo rurale/Agriturismo/Ittiturismo; Eno-gastronomia; Turismo degli sport d'acqua*.	10
3.3. Qualità del progetto in termini di sostenibilità ambientale del processo/prodotto	10

La Commissione potrà effettuare rimodulazioni dei costi ammissibili dei progetti, sulla base della loro congruità e pertinenza o al fine di consentire la più ampia copertura finanziaria dell'avviso.

Gli esiti dei lavori della Commissione saranno approvati con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche e il relativo esito sarà comunicato ai soggetti proponenti.

I progetti saranno ammessi alla concessione delle agevolazioni in base all'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno essere finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a 60/100.

Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, la graduatoria dei progetti ammessi sarà pubblicata nel sito Internet di Sardegna Ricerche.

Articolo 14 – Modalità di concessione dei contributi

I proponenti dei progetti ammessi dovranno sottoscrivere una convenzione con Sardegna Ricerche per l'attuazione del progetto.

L'erogazione dell'agevolazione prevista è subordinata:

- alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (*tale dichiarazione dovrà essere resa dalle imprese delle Linee B e C che abbiano optato per il Reg. 651/2014*);
- alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale;
- al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- alla garanzia che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o europei. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- al rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei;
- all'essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- all'essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012). Le erogazioni a favore del beneficiario sono effettuate previa verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/74.

Sardegna Ricerche effettuerà i controlli su tutte le dichiarazioni rilasciate.

L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti due modalità:

a) rendicontazione con anticipazione;

b) rendicontazione senza anticipazione.

Di seguito viene riportato l'iter per entrambe le modalità.

a) rendicontazione con anticipazione

Una prima quota pari al 40% dell'agevolazione concessa potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, previa presentazione, oltre alle dichiarazioni sopra citate:

- dell'originale cartaceo della cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato, costituita ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
- della sopra citata dichiarazione ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

La domanda di anticipazione di erogazione dell'aiuto deve essere presentata dall'organo comune della Rete e dalla capofila dell'A.T.S. in nome e per conto dell'A.T.S./Rete-contratto. L' anticipazione dell'aiuto sarà erogata alla capofila, che dovrà, eventualmente, successivamente trasferirlo agli altri partecipanti alla aggregazione sulla base del piano dei costi approvato.

Una seconda quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del valore complessivo del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione, oltre alle medesime dichiarazioni previste per la prima anticipazione, e della relativa verifica positiva tecnica e amministrativa.

Il saldo a ultimazione del progetto e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione.

b) rendicontazione senza anticipazione

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non presenti richiesta di anticipazione, può richiedere due erogazioni intermedie e il saldo finale, che saranno erogate subordinatamente alla verifica positiva della rendicontazione attestante il completamento delle attività e della spesa realizzata nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del progetto approvato. Le singole erogazioni dovranno riguardare stati di avanzamento di importo non inferiori al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo del progetto approvato. Per ogni rendicontazione, previa positiva verifica amministrativa e tecnica, sarà erogata la tranche di finanziamento pari alla quota di contributo corrispondente alle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 30 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti.

Ai fini della rendicontazione finale o intermedia il capofila deve trasmettere all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it la domanda di liquidazione dell'aiuto, comunicando contestualmente di aver inserito sul sistema informativo regionale denominato SMEC tutta la documentazione di cui al successivo paragrafo.

L'impresa capofila è tenuta a inserire i seguenti documenti sul sistema SMEC:

- relazione finale o intermedia dei risultati del progetto contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate;
- prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche;
- rendiconto finale o intermedio redatto secondo le indicazioni previste nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 4);
- documenti previsti ai fini della rendicontazione delle spese sostenute (es. copia delle fatture e relativi pagamenti).

Per accedere allo SMEC verranno messe a disposizione idonee credenziali di accesso. Per il dettaglio delle modalità di utilizzo della piattaforma verrà messo a disposizione una versione aggiornata dell'Allegato 4 (Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese), comprensiva anche della guida all'inserimento dei dati di rendicontazione degli aiuti su SMEC.

Sardegna Ricerche procede alla verifica tecnico-scientifica e amministrativa del progetto secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi. Qualora il progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione del finanziamento, ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del progetto approvato.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa verte sull'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo contabili si fa riferimento al Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 4).

Al termine della verifica tecnica e amministrativa, il Direttore Generale determina la liquidazione del contributo o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione e della relazione tecnica.

Articolo 15 – Modifiche e variazioni

Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Per quanto riguarda eventuali rimodulazioni delle spese, esse devono essere comunicate preventivamente a Sardegna Ricerche per la relativa autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere concessa purché le modifiche non alterino sostanzialmente il piano approvato negli obiettivi, attività e risultati attesi. Non saranno in ogni caso ammesse modifiche superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo massimo ammesso per soggetto proponente e quello complessivo.

Articolo 16 – Monitoraggio e controlli

Sardegna Ricerche effettua controlli, anche a campione, presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento del progetto, l'Amministrazione Regionale, Sardegna Ricerche, l'Unione Europea o altre istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti beneficiari, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Articolo 17 – Obblighi dei beneficiari

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- costituirsi nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, così come disciplinato all'art. 5.2;
- provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- dare comunicazione a Sardegna Ricerche qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- comunicare preventivamente a Sardegna Ricerche per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS/Rete;
- non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 5 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR FESR Sardegna 2014-2020;
- apporre, su ogni originale di spesa ammessa ad agevolazione, la dicitura indicata nel Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 4).

Articolo 18 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni

I destinatari delle agevolazioni sono obbligati, nel caso di rinuncia alle agevolazioni, a darne comunicazione scritta a Sardegna Ricerche, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Le domande si intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni concesse saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi:

- qualora a seguito dell'ammissione a finanziamento l'aggregazione proponente non si sia costituita in Rete, nella forma di Rete-soggetto o di Rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza, così come disciplinato all'art. 5.2;
- qualora, nel caso di richiesta da parte di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, il beneficiario non ottemperi all'invio, a mezzo PEC, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- qualora la domanda di erogazione del saldo del contributo e la relativa documentazione non sia inviata, a mezzo PEC, entro il termine previsto dalla convenzione;
- qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal programma ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;
- qualora l'iniziativa non venga realizzata entro i tempi previsti dalla convenzione; in tal caso è riconosciuta esclusivamente la quota di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora venga verificato in sede di valutazione tecnica il raggiungimento degli obiettivi parziali significativi;
- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni;
- qualora la valutazione tecnica intermedia o finale, circa la realizzazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo;
- nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- qualora non venga perfezionato, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, l'atto costitutivo delle A.T.S./Reti non ancora costituite, salvo eventuale proroga concessa per comprovati motivi da Sardegna Ricerche.

Il provvedimento di concessione degli aiuti è revocato, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

Articolo 19 – Stabilità delle operazioni

I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei cinque anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma precedente il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio (ove applicabile);

- mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
- non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi delle presenti disposizioni attuative (ove applicabile).

La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e stato rispettato, con conseguente revoca della concessione e recupero del contributo non spettante.

Articolo 20 – Cause di esclusione

Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi del presente dispositivo le proposte provenienti da soggetti non ammissibili o che:

- siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali;
- abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento "Progetto complesso – Sardegna, un'isola sostenibile" è Marina Masala.

In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica che il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda.

Sardegna Ricerche fornisce eventuali comunicazioni relative al programma attraverso il proprio sito internet www.sardegnaricerche.it.

Richieste di chiarimenti possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaricerche.it e in copia sartur@sardegnaricerche.it Per garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, saranno pubblicate tra le FAQ, nella pagina del sito web dedicata al programma, oltre che direttamente all'interessato.

Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'assegnazione dei contributi di cui al presente programma.

Articolo 22 – Privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali e il materiale trasmesso saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute in detto regolamento e conformemente a quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 12 "Informativa privacy" delle presenti Disposizioni attuative. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui al citato allegato si intende rilasciato.